



Audizione del 28 aprile 2021

Commissione 9^a Agricoltura e produzione agroalimentare - Senato della Repubblica - DDL S. 1902 “Disciplina delle professioni del settore cinofilo”

Gentili Senatori,

Abbiamo accolto con favore il DDL in oggetto finalizzato a regolamentare per legge le professioni cinofile e che fornisce una definizione dei soggetti deputati a svolgere attività con i cani sulla base delle competenze necessarie a interagire con gli stessi.

La materia, infatti, è assai delicata poiché svolgere attività con i cani comporta una serie di responsabilità verso gli animali e i loro conduttori, ma anche in termini di tutela dell'incolumità pubblica, per questo motivo concordiamo su come le professioni cinofile debbano essere ben disciplinate.

Apprezziamo molto l'istituzione di un registro regionale e, nel caso delle province autonome provinciali, (**art. 3 comma 4**) al quale debbano essere iscritti tutti coloro che svolgano attività cinofile, tale registro rappresenta uno strumento a garanzia della professionalità di coloro che svolgono le predette attività, ma anche di coloro ai quali viene erogata la prestazione che potranno avere la certezza di rivolgersi a una figura professionale con precise competenze e non amatoriale. Riteniamo comunque che l'istituzione di tale registro non debba essere facoltativa per le regioni e le province autonome, ma obbligatoria poiché se fosse facoltativa, non solo non si avrebbe omogeneità nell'applicazione della disposizione a livello nazionale, ma laddove non fosse istituito non si avrebbero le citate garanzie e la necessaria trasparenza.

Certamente positiva è la classificazione delle figure professionali cinofile in categorie sulla base delle attività che svolgono poiché per operare con cani che necessitano di un recupero comportamentale è necessario avere maggiori strumenti pratici e teorici. Nelle definizioni di cui all'**articolo 2** ravvisiamo però una criticità che può ben essere superata: al comma 1 lettera b) non si definisce la figura già esistente che esercita le attività del «Dog Training Professional Behaviour (DTP-B)» o «tecnico del comportamento» che di fatto è quella dell'istruttore cinofilo che invece risulta tra le figure di cui alla lettera a) ovvero quella del «Dog Training Professional». Inoltre, non ci risulta chiara la differenza tra «centro cinofilo» e «centri che svolgono attività cinofila» anche perché di fatto, secondo quanto disposto dal comma 2 lettera d), vi si svolgono le medesime attività. Inoltre, rileviamo come sia fondamentale stabilire che il professionista che si occupa di recupero comportamentale (il DTP-B) quando si trova di fronte a soggetti problematici debba lavorare in collaborazione con un

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

medico veterinario comportamentalista poiché l'aggressività di un cane può avere anche cause organiche e solo un veterinario può verificarle.

Per quanto riguarda i corsi di formazione di cui all'**articolo 4** commi 1 e 2 la norma CEN CWA 16970/2016 richiamata, seppur sia la linea europea di riferimento che rappresenta un grande traguardo nella messa in ordine nelle professioni cinofile, essa non prevede chiaramente un piano formativo specifico a seconda delle categorie dei professionisti cinofili, ma si limita a elencare una serie di competenze, abilità e conoscenze che sia i DTP sia i DTP- B debbano avere, mentre appare chiaro che la figura che si occupa del recupero comportamentale debba ricevere una formazione più approfondita. A nostro avviso è importante dunque prevedere una formazione di primo e di secondo livello o comunque un numero maggiore di ore per i corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP- B. Per quanto la formazione, oltre alle regioni è decisamente importante che essa possa essere erogata anche da Associazioni cinofile che soddisfino determinati requisiti e che dispongano di formatori certificati, poiché questo aumenta l'offerta formativa e rende più agevole la frequentazione dei corsi anche in periodi di tempo diversi.

All'**articolo 5** comma 1 ravvisiamo una grande criticità in merito all'organo di controllo con funzione appellante che non può essere un'associazione privata, ma semmai una commissione regionale terza formata da docenti delle materie oggetto di esame.

All'**articolo 6** comma 1 non è chiaro il motivo per il quale in mancanza nel proprio organigramma di un operatore in possesso della qualifica di DTP i centri cinofili possano svolgere comunque attività di sport o di selezione cino-tecnica, in quanto anche per svolgere tali attività è necessaria una formazione specifica come del resto prevede la norma CWA 16979 richiamata nel presente Disegno di legge. E ad ogni modo svolgere discipline sportive senza adeguata formazione può rappresentare un rischio per l'animale poiché senza le necessarie conoscenze non sempre è possibile capire e valutare l'eventuale stress o il coinvolgimento del cane nell'attività sportiva.

Per quanto riguarda l'**articolo 7** comma 1 apprezziamo che i canili debbano avere nel proprio organigramma un tecnico di comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B. Rileviamo però come una citata figura ogni 250 cani sia del tutto insufficiente e come, per i casi più difficili debba essere affiancata da un medico veterinario comportamentalista. Inoltre, riteniamo che un tecnico di comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B, per quanto ben formato, non possa essere l'unico docente deputato alla formazione dei volontari dei canili ai quali dovrebbero essere dedicati, invece, dei corsi di formazione con insegnanti specifici per ogni materia legata allo svolgimento delle loro attività.

Inoltre, riteniamo che si debba prevedere con adeguate sanzioni per i contravventori che le attività cinofile siano precluse a coloro che hanno riportato condanne o sono imputati per:

- Legge 189/2004 e L.201/2010
- Art. 544-bis uccisione di animali

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

- Art. 544-ter maltrattamento di animali
- Art. 544-quater spettacoli o manifestazioni vietati
- Art. 544-quiues divieto di combattimenti tra animali
- Art. 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui
- Art. 672 omessa custodia e malgoverno di animali
- Art. 727 Abbandono di animali

E che siano vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 novembre 2010, n. 201.

Queste disposizioni, infatti, già essendo presenti nella normativa nazionale (OM 10 agosto 2020 Proroga dell'Ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/07/20A04752/sg>) non prevedono apposite sanzioni, eppure rappresentano punti cardini e imprescindibili di attività cinofile non lesive del benessere degli animali.

Distinti saluti

Gianluca Felicetti

Presidente LAV

Ilaria Innocenti

Responsabile Area Animali Familiari

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale